

3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Illustrazione e approfondimento

Delibera n. 20/2023

“LINEE GUIDA PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”



*

LINEE GUIDA PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

PREMESSA

La Città di Torino intende svolgere le attività autorizzatorie relative al commercio su aree pubbliche attraverso le funzioni di SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive avvalendosi del portale messo a disposizione dalla CCIAA di TORINO, nel rispetto dell'art.4, comma 12 del D.P.R.160/2010.

Con la Legge n. 133/2008, art.38, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali è stato previsto il riordino della disciplina del SUAP.

Lo sportello unico diviene l'unico punto di riferimento per i procedimenti amministrativi riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. E' possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività con rilascio da parte del SUAP di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio. Negli altri casi si dovrà operare con un procedimento ordinario, per il quale il SUAP dovrà dare una risposta positiva o negare l'autorizzazione.

L'attuale normativa in ambito SUAP, in particolare il regolamento attuativo, stabilisce un collegamento telematico tra SUAP e Registro Imprese in grado di fornire ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione e a modificazioni dell'impresa nel registro stesso.

A tal proposito il sistema camerale, tramite il portale impresainungiorno.gov.it, ha messo a disposizione dei servizi in cooperazione applicativi che consentono l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) con informazioni sulle pratiche gestite dal SUAP e, in particolare, al momento della presentazione (fase istruttoria) e alla conclusione del procedimento.

impresainungiorno.gov.it è il servizio telematico nazionale, in ottemperanza alla riforma amministrativa, che mira a facilitare le comunicazioni tra imprese e PA, allo scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e gli enti interessati, più chiari ed efficienti: il portale per l'impresa che realizza l'unico punto di riferimento telematico nazionale, sia operativo che informativo, il solo luogo di accesso alle funzioni telematiche del SUAP di il territorio nazionale, a prescindere dalla soluzione organizzativa scelta dal Comune di riferimento.

Attraverso il Portale impresainungiorno.gov.it è possibile individuare il SUAP di riferimento: l'utente viene indirizzato verso la componente informativa e operativa del front office.

Progressivamente, a decorrere da **febbraio/marzo 2023**, le pratiche del commercio su area pubblica del Comune di Torino saranno da compilare ed inoltrare a cura degli operatori economici tramite il portale impresainungiorno.gov.it, che sarà l'unico canale per presentare le pratiche.

A regime, le Istanze/SCIA eventualmente presentate tramite altri canali (posta, PEC, fax, sportello) saranno dichiarate inammissibili.

Ciò premesso è necessario attraverso le presenti Linee guida, adottare misure di semplificazione e digitalizzazione nel rispetto:

- del D.Lgs. 114/1998;
- del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222;
- della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999;

E' possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività con rilascio da parte del SUAP di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio. Negli altri casi si dovrà operare con un procedimento ordinario, per il quale il SUAP dovrà dare una risposta positiva o negare l'autorizzazione.

L'attuale normativa in ambito SUAP, in particolare il regolamento attuativo, stabilisce un collegamento telematico tra SUAP e Registro Imprese in grado di fornire ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione e a modificazioni dell'impresa nel registro stesso.

DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO

ATTO N. DEL. 20

Torino, 14/01/2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vice sindaco Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Paolo CHIAVARENO	Emmanuel TRESSO
Claudio FOGLIETTA	Ciriotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PUCCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO BUSSO, gli Assessori
Domenico CARRETTA

Con l'assistenza della Segretario Generale Rosa KOVINELLA


LINEE GUIDA PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

OGGETTO:

La Città di Torino, al fine di garantire la migliore organizzazione delle attività di commercio istante svolgere le attività autorizzatorie relative al commercio su aree pubbliche attraverso le funzioni di SUAP-Sportello Unico per le Attività Produttive, avvalendosi del portale messo a disposizione della CCIAA di TORINO, nel rispetto dell'art.4, comma 12 del D.P.R.160/2010.

Progressivamente, pertanto, a decorrere dal mese di febbraio/marzo 2023, le pratiche del commercio su area pubblica del Comune di Torino saranno da compilare ed inoltrare tramite il portale impresainungiorno.gov.it, che diventerà l'unico canale per presentare le pratiche. A regime, le Istanze/SCIA eventualmente presentate tramite altri canali (posta, PEC, fax, sportello) saranno dichiarate inammissibili.

In aggiunta al D.Lgs. n. 214/1998 e s.m.i., si deve evidenziare come, relativamente agli istituti applicabili in caso di avvio, subingresso e cessazione delle attività di commercio sulle aree pubbliche in forma stanziale e transito portogio, la disciplina di riferimento sia quella indicata nella tabella A, allegata e parte integrante, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.



Attraverso il Portale impresainungiorno.gov.it è possibile individuare il SUAP di riferimento: l'utente viene instradato verso la componente informativa e operativa del front office.

impresainungiorno.gov.it è il servizio telematico nazionale, in ottemperanza alla riforma amministrativa, che mira a facilitare le comunicazioni tra imprese e PA, allo scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e gli enti interessati, più chiari ed efficienti: il portale per l'impresa che realizza l'unico punto di riferimento telematico nazionale, sia operativo che informativo, il solo luogo di accesso alle funzioni telematiche dei SUAP di tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla soluzione organizzativa scelta dal Comune di riferimento.

Ciò premesso è necessario attraverso le presenti Linee guida, adottare misure di semplificazione e digitalizzazione nel rispetto:

- del D.Lgs. 114/1998;
- del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222;
- della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
- della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000;
- della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001;
- della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- della D.G.R. n. 25-3970 del 26 settembre 2016;
- della D.G.R. n. 44-5475 del 3 agosto 2017;
- della D.G.R. n. 10-8575 del 22 marzo 2019;
- della D.G.R. n. 1-2555 del 14 dicembre 2020;
- della D.G.R. n. 9-2864 del 12 febbraio 2021;
- della D.G.R. n. 28-3109 del 16 aprile 2021;
- della D.G.R. n. 24-4007 del 29 ottobre 2021;
- della D.G.R. n. 28-4676 del 18 Febbraio 2022 e
- dei Regolamenti Comunali:
 - per la disciplina del commercio su area pubblica numero 305 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. [2003 12205/101](#)). Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. [2009 08993/016](#)), 14 dicembre 2011 (mecc. [2011 05127/016](#)) e 25 novembre 2019 (mecc. [2019 04601/016](#)).
 - per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio numero 334 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. [2009 08992/016](#));
 - della disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica n. 394 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2020 (mecc. [2020 02199/016](#));
 - per le aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini numero 342 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2011 (mecc. [2011 00100/016](#));
 - per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (n. 395)

In aggiunta al D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i., si deve evidenziare come, relativamente agli istituti applicabili in caso di avvio, subingresso e cessazione delle attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e tramite posteggio, la disciplina di riferimento sia quella indicata nella tabella A, allegata e parte integrante, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 222/2016, "Livelli ulteriori di semplificazione", le Regioni ed anche i Comuni per quanto di loro competenza, hanno la legittimazione a prevedere ulteriori semplificazioni della disciplina riferita ai regimi amministrativi di cui alla tabella A citata.

Infatti, l'art. 5 indicato così stabilisce: "1. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione".



Progressivamente, a decorrere da **febbraio/marzo 2023**, le pratiche del commercio su area pubblica del Comune di Torino saranno da compilare ed inoltrare a cura degli operatori economici tramite il portale impresainungiorno.gov.it, che sarà l'unico canale per presentare le pratiche.

A regime, le Istanze/SCIA eventualmente presentate tramite altri canali (posta, PEC, fax, sportello) saranno dichiarate inammissibili



Le presenti Linee guida sono anche finalizzate alla riorganizzazione delle aree mercati, nel rispetto del Piano dei Mercati, al fine di compattare e razionalizzare le superfici di vendita per il contenimento dei costi di gestione, sicurezza, raccolta differenziata dei rifiuti e pulizie delle stesse.



Le misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi delle seguenti “Linee guida per il commercio su area pubblica” si articolano in sei Azioni

AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA SU SUOLO PUBBLICO ITINERANTI DI TIPOLOGIA B

La tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 prevede, per il Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B), il rilascio dell'Autorizzazione per avvio dell'attività nonché la notifica sanitaria per il settore alimentare (notifica inizio attività sanitaria/variazione ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004 con relativa relazione tecnica descrittiva delle attrezzature utilizzate per la vendita, del luogo di ricovero e delle modalità di conservazione della merce e copia della ricevuta di versamento per i diritti sanitari).

L'articolo 24 del Regolamento Comunale 305 prevede che l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante sia subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di una denuncia di inizio attività corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste (DIA ora SCIA).

Vista la risoluzione 6 maggio 2013, n. 74808 del MISE dalla quale emerge che “Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già «programmati» ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini”.

Ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 222/2016, “Livelli ulteriori di semplificazione”, a titolo di semplificazione dell'azione amministrativa, a decorrere dall'attivazione della procedura di presentazione delle istanze/comunicazioni del Commercio su aree pubbliche sul portale impresainungiorno.gov.it, l'esercizio del commercio su suolo pubblico in forma itinerante viene subordinato, in luogo di autorizzazione, alla presentazione di una SCIA oltre alla notifica sanitaria qualora richiesta ai sensi di legge.

AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA PRESSO MERCATI COPERTI IN CONCESSIONE

Nei mercati coperti in concessione l'atto di messa a disposizione del posteggio agli operatori in seguito a bando (o affidamento diretto qualora il bando vada deserto) ha natura di subconcessione e la stessa deve essere rilasciata dall'Ente che ha la disponibilità del bene ovvero dal concessionario.

L'autorizzazione alla vendita, da rilasciare all'operatore economico già individuato dal concessionario del Mercato Coperto quale assegnatario del posteggio/stand, avrà pertanto le caratteristiche di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, poiché il rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge (requisiti morali, professionali ed assenza di debiti), e non è previsto alcun ulteriore limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio della autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 222/2016, "Livelli ulteriori di semplificazione", a titolo di semplificazione dell'azione amministrativa, a decorrere dall'attivazione della procedura di presentazione delle istanze/comunicazioni del Commercio su aree pubbliche sul portale impresainungiorno.gov.it, l'esercizio del commercio degli operatori già individuati quali assegnatari su posteggio di Mercato Coperto in concessione di gestione a Cooperativa/Consorzio degli operatori o ad altro soggetto, sia subordinato, in luogo di autorizzazione, alla presentazione di una SCIA unitamente all'attestazione da parte dell'operatore:

- di essere subconcessionario/assegnatario del posteggio in seguito a bando o assegnazione diretta da parte del Consorzio/Cooperativa concessionaria;
- di possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di vendita;
- di possedere la qualifica di socio della Cooperativa/Consorzio concessionario del Mercato coperto;
- di non avere debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA/CANONE UNICO e TAR SU, nonché debiti relativi agli oneri derivanti dall'appartenenza all'ente di gestione del mercato oltre alle sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, fatte salve eventuali regolarizzazioni.

L'operatore dovrà inoltre presentare la notifica sanitaria qualora richiesta ai sensi di legge.

Le verifiche, eventualmente a campione, relative alla regolarità degli obblighi contributivi e fiscali sono di competenza del concessionario del Mercato Coperto.



AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI DI SPAZI PRESSO I MERCATI COPERTI PER LABORATORIO PERTINENZIALE ALLA VENDITA

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Comunale n. 334 nei Mercati Coperti è consentita l'assegnazione ad uno stesso soggetto:

- a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
- b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.

Si è rilevata la necessità, specie in ambito alimentare, di separare fisicamente il laboratorio di preparazione dall'attività di vendita.

Si prevede, in considerazione della circostanza che la norma regolamentare sopra citata si riferisce all'evidenza dell'attività di vendita, che per ogni posteggio/stand assegnato con autorizzazione alla vendita, il concessionario che gestisce il Mercato Coperto potrà rilasciare una subconcessione di posteggio/stand per la realizzazione di laboratori pertinenziali all'area di vendita. Si evidenzia che presso i laboratori oggetto di subconcessione non sarà ammessa la vendita. La subconcessione dei laboratori non è assoggettata ad autorizzazione comunale essendo sufficiente la comunicazione sul portale impresainungiorno.gov.it - oltre alla notifica sanitaria qualora richiesta ai sensi di legge.



AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE NELLE ASSEGNAZIONI DI POSTEGGI/STAND PRESSO I MERCATI COPERTI

Nei Mercati Coperti, l'assegnazione di posteggi liberi o altri spazi della struttura, verrà effettuata mediante pubblicazione, da parte dell'Ente di gestione, di apposito avviso contenente le norme per l'assegnazione. In caso di Ente costituito da operatori del mercato l'avviso stabilirà l'obbligo per i nuovi titolari di posteggio o spazi di associarsi all'Ente stesso, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.

La procedura di assegnazione del posteggio stabilita dai gestori dei singoli mercati è improntata ai principi di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità.

Nel caso in cui le procedure di cui ai periodi precedenti vadano deserte e nei casi di assegnazioni temporanee inferiori ad un anno, l'Ente di gestione procederà ad individuare gli assegnatari di posteggio secondo le regole del diritto privato senza obbligo di pubblicazione di ulteriore avviso pubblico.

AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI LAYOUT DEL MERCATO

La Città di Torino, in seguito alla situazione di crisi strutturale e di declino conseguente all'esaurimento del modello della città manifatturiera è cambiata rispetto agli anni '60 con una riduzione ad oggi della popolazione di oltre 300mila abitanti.

I Mercati Comunali della Città sono sostanzialmente quelli degli anni '60-'70 per numero ed estensione di superficie, e quindi sovradimensionati, e ciò è ancor più evidente ove si consideri il forte sviluppo che hanno avuto le medie e grandi strutture private (GDO) di vendita che hanno assorbito una parte significativa della domanda.

E' necessario, per il contenimento della spesa pubblica per le spese di manutenzione, raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia e per una maggiore funzionalità commerciale e sicurezza, compattare e riorganizzare i mercati.

Nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento comunale n. 305, le modifiche delle aree mercatali che non costituiscano:

- soppressione di mercati;
- trasferimenti definitivi di mercati in altri siti;
- ampliamento dell'area complessiva dei mercati;
- modifiche delle attuali aree merceologiche con aggiunta o riduzione di altri settori merceologici;
- trasformazioni di mercati in gruppi di posteggi o ACC e viceversa;

saranno approvate dal Dirigente competente con Determinazione Dirigenziale osservando i seguenti criteri generali:

- il nuovo layout dovrà ridurre i posteggi sopprimendo quelli non adeguatamente frequentati dai concessionari o dagli spuntisti;
- dovrà essere perseguita la razionalizzazione ed il risparmio di spesa per oneri di manutenzione, raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia;
 - i posteggi potranno avere dimensioni più funzionali alle esigenze degli operatori;
 - dovrà essere perseguita ed attuata la sicurezza individuando in particolare le vie di esodo;
- dove è necessario sopprimere dei posteggi, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento comunale n. 305, saranno proposti ai concessionari aventi diritto altri posteggi dello stesso mercato eventualmente anche in altri giorni di mercato, e, ove ciò non sia possibile, su altri mercati;
 - dovrà essere perseguita una maggiore razionalità e funzionalità commerciale dei mercati.



AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA VENDITA NEI MERCATI DI FRUTTI SECCHI, PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CONFEZIONATI, LEGUMI, DATTERI, PATATE NOVELLE E OLIVE E ALTRI PRODOTTI AL CONFINE FRA I SETTORI MERCEOLOGICI ALIMENTARI E ORTOFRUTTA

L'articolo 34 della legge 214 del 22 dicembre 2011 rubricato "Liberalizzazioni delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante" prevede l'abrogazione delle restrizioni disposte da norme vigenti ed in particolare (lettera d): la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti. Sono fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Pertanto i prodotti alimentari di confine tra i settori merceologici alimentari e ortofrutta (datteri, frutta secca, patate novelle, noci sgusciate, ed olive, ecc.) possono essere venduti sia nel settore merceologico alimentare che in quello ortofrutta, seppur in un quantitativo tale da non snaturarne la specializzazione merceologica prevalente.



Il mercato dei cencioli - 1905

<http://www.atlanteditorino.it/PortaPalazzo/album/index.html#1905%2520mercato%2520dei%2520cencioli.jpg>



Fine

* <https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/wp-content/uploads/2019/05/Graneri-Piazza-del-mercato-di-Porta-Palazzo-1.jpg>